

STATUTO

INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARULE NU VIA TASSO 1

Numero REA: NU - 118925

Codice fiscale: 01655910915

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A"
REP. 4743
RACC. 3862

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Sarule (NU) la Società cooperativa denominata "INCLUDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 (31/12/2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/91; - lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione

	ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-
	posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
	aprile 2001, n. 142.
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della
	sua attività.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
	dei ristorni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
	liane per il tramite della Confcooperative Nuoro e Ogliastra.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	In considerazione del fatto che molte aree di bisogno e di
	svantaggio, per la loro peculiarità, necessitano di interventi
	funzionali e collegati, la Cooperativa avrà come oggetto le
	seguenti attività:
	A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi
	dell'art. 1 lettera a) della legge 381/91 a titolo esemplifi-
	cativo ma non esaustivo:

	- organizzare e gestire servizi di assistenza agli anziani, ai	
	disabili, ai tossicodipendenti e ai minori presso enti pubbli-	
	ci o privati o a domicilio;	
	- organizzare e gestire i suddetti servizi anche in casi di	
	degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, centri	
	diurni e luoghi di villeggiatura;	
	- organizzare e gestire servizi di ascolto e supporto, spor-	
	telli di informazioni e di orientamento scolastico e profes-	
	sionale all'interno di scuole pubbliche o private di ogni ge-	
	nere e grado;	
	- organizzare e gestire sportelli per persone affette da Alz-	
	heimer, demenze senili ed erogare servizi di supporto ai fami-	
	liari;	
	- organizzare e gestire interventi individuali e di gruppo	
	per bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, distur-	
	bi del comportamento e disturbi dello spettro autistico;	
	- organizzare e gestire servizi di segretariato sociale e di	
	disbrigo pratiche;	
	- organizzare e gestire servizi di mediazione familiare;	
	- organizzare e gestire il servizio educativo territoriale;	
	- istituire, organizzare e gestire, stabilmente o temporanea-	
	mente, in conto proprio o per conto terzi, anche partecipando	
	a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, diretta-	
	mente o indirettamente anche in A.T.I., case di riposo, case	
	protette, centri diurni, scuole materne, asili nido, baby par-	

	king, centri d'aggregazione sociale, ludoteche, laboratori,
	palestre a scopo terapeutico e riabilitativo;
	- organizzare e gestire e promuovere attività di assistenza
	sociale in favore della prima infanzia e dell'età evolutiva,
	inclusi servizi di aiuto e sostegno alle gestanti e alle neo-
	mamme;
	- organizzare e gestire servizi territoriali integrati per
	l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e cultu-
	rale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, an-
	ziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel ri-
	spetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che
	vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale,
	residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o al-
	lontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigra-
	ti;
	- organizzare e gestire attività complementari
	all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti
	italiani e stranieri, dei figli degli immigrati e di minori
	stranieri non accompagnati;
	- promuovere, organizzare e gestire attività e servizi volti
	all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale
	e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione
	interculturale, sociale e dei conflitti;
	- organizzare e gestire strutture e progetti di accoglienza,
	protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti

	protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di
	soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo
	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle
	pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certifica-
	zioni, titoli di soggiorno, eccetera;
	- organizzare e gestire attività e servizi socio sanitari e
	assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e
	di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti do-
	miciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni at-
	tività e servizio volto alla lotta alla povertà e
	all'esclusione sociale;
	- organizzare e gestire attività e servizi a favore di persone
	in condizioni di detenzione o internamento in istituti peni-
	tenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alterna-
	tive alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di
	favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
	- promuovere, organizzare e gestire attività di consulenza a
	favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sa-
	nitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali,
	educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigra-
	ti e soggetti in difficoltà;
	- promuovere, organizzare e gestire attività e servizi di con-
	sulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo
	della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di
	intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni per-

	sonali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e	
	culturali.	
	- effettuare il trasporto privilegiato per anziani, disabili e	
	minori con automezzi idonei o con automezzi pubblici;	
	- organizzare e gestire il servizio di minibus e scuolabus,	
	sia con vettori di proprietà della cooperativa che dell'Ente	
	Pubblico o privato;	
	- organizzare e gestire servizi bibliotecari, attività extra-	
	scolastiche, laboratori artistici, laboratori incentrati sulle	
	metodologie pedagogico-cliniche e psicomotorie volti a favori-	
	re l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzio-	
	ni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e	
	in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantag-	
	gio;	
	- organizzare e gestire attività di assistenza e di sostegno	
	morale ai minori e agli anziani, il recupero e l'integrazione	
	degli svantaggiati fisici, psichici e sociali attraverso sog-	
	giorni vacanza, soggiorni climatici e di turismo sociale, at-	
	tività di animazione, gite, viaggi organizzati, colonie in lo-	
	calità marine e montane;	
	- gestire servizi di mensa presso aziende, istituti pubblici e	
	privati, scuole e comunità;	
	- organizzare e gestire un centro di studi che si occupi di	
	indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statisti-	
	che relative alle comunità locali nonché di quelle limitrofe;	

	- organizzare e gestire osservatori sul cybercrime inerenti le	
	problematiche sulla navigazione online;	
	- promuovere, organizzare, gestire corsi di qualificazione e	
	riqualificazione tecnico - professionale dei soci e degli ope-	
	ratori, e corsi di formazione e seminari aperti a persone	
	esterne alla struttura;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione professionali fi-	
	nanziati o autofinanziati;	
	- attività di segretariato e di sportello territoriale verso	
	università telematiche;	
	B) lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate	
	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di	
	persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4	
	della legge 381/91 nell'ambito dei settori industriale, agri-	
	colo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, qua-	
	li:	
	a titolo esemplificativo ma non esaustivo:	
	- coltivazioni agricole, produzione di prodotti animali e ser-	
	vizi connessi;	
	- coltivazione di colture agricole non permanenti quali ortag-	
	gi, patate, meloni, fiori e piante per la preparazione di fi-	
	bre tessili, in piena aria o in colture protette;	
	- coltivazione di colture agricole permanenti quali uva, agru-	
	mi, frutta in guscio, alberi da frutto, frutti oleosi, spezie;	
	- riproduzione delle piante;	

	- effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche,	
	trasformare i prodotti agricoli anche al fine di ottenere pro-	
	dotti erboristici, fitoterapici, liquori, estratti in genere;	
	- allevamento di animali quali bovini da latte e da carne,	
	ovini, caprini, equini, suini, pollame, apicoltura, bachicol-	
	tura;	
	- coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali;	
	- attività di supporto alla produzione vegetale e animale, at-	
	tività successive alla raccolta, quali lavorazione pulitura e	
	cernita dei prodotti;	
	- utilizzo di aree forestali, raccolta di prodotti selvatici	
	non legnosi e servizi di supporto per la silvicoltura;	
	- la trasformazione, il confezionamento, la conservazione, la	
	somministrazione ed il collocamento sul mercato dei prodotti	
	agricoli, relativi sottoprodotti e loro derivati, propri e ac-	
	quistati o di proprietà di terzi;	
	- l'acquisto e/o la gestione di attrezzature e impianti per	
	tutte le attività sopraelencate;	
	- lavori e servizi di manutenzione di opere edili in genere,	
	tra cui lavori di costruzioni edilizie in muratura o in cemen-	
	to armato, restauri edili e monumentali, opere di bonifica,	
	opere stradali, fluviali, canali, ponti, acquedotti, gasdotti,	
	fognature, impianti di irrigazione, opere inerenti a scavi e	
	movimenti di terra, lavori di difesa e sistemazione idraulica,	
	opere connesse e accessorie;	

	- eseguire per conto terzi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni pubblici e privati, compiere i servizi connessi all'attività medesima e opere di manutenzione minuta in genere;	
	- svolgere attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;	
	- esecuzione di lavori agricoli e prestazioni di servizi agro-meccanici in proprio e per conto terzi; prestazione di servizi in genere con macchine agricole e industriali;	
	- trasporto di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, sia in ambito nazionale che internazionale;	
	- gestione di magazzini di custodia, deposito e stoccaggio merci per conto terzi e connessi servizi di organizzazione e logistica;	
	- prestazione di servizi di spedizioniere;	
	- facchinaggio, carico e scarico, sollevamento, magazzinaggio e movimentazione merci all'interno di magazzini e mercati;	
	- esecuzione di traslochi anche industriali, compreso il montaggio e smontaggio di mobili;	
	- esecuzione di trasporti eccezionali;	

	- attività di pulizia di ogni tipo di immobili e di strutture	
	pubbliche che private, adibiti ad uso civile, industriale,	
	commerciale, culturale e sociale, comprese attività di disin-	
	fezione, derattizzazione, e sanificazione degli ambienti;	
	- la realizzazione e la gestione di servizi e di impianti a	
	tecnologia semplice e complessa per lo stoccaggio, il pretrat-	
	tamento, il trattamento, il recupero, il riciclaggio, lo smal-	
	timento dei rifiuti urbani e assimilabili, quali, a titolo	
	esemplificativo, isole ecologiche, impianti di compostaggio,	
	di separazione dei rifiuti urbani;	
	- attività di manutenzione e gestione del verde pubblico urba-	
	no ed extraurbano, di aree pubbliche attrezzate, giardini,	
	parchi, boschi, con le relative opere di completamento strut-	
	turale;	
	- la gestione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e	
	manutenzione delle strutture cimiteriali;	
	- la gestione di parcheggi o autorimesse, parcheggi per bici-	
	clette, rimessaggio di roulotte e camper;	
	- servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua,	
	gas, energia elettrica e vari;	
	- svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di	
	piccola manutenzione;	
	- attività di noleggio, con o senza operatore, di macchine e	
	attrezzature agricole, macchine e attrezzature per lavori edi-	
	li e di genio civile, macchine e attrezzature per ufficio, al-	

	tre macchine e attrezzature;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione	
	e la realizzazione di servizi di catering e banqueting;	
	- la gestione di bar, e altri esercizi con e senza cucina,	
	pub, birrerie, caffetterie, enoteche;	
	- la gestione di attività di ristorazione con somministrazione	
	e di ristorazione connessa alle aziende agricole, ristorazione	
	senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, e	
	ristorazione ambulante;	
	- la gestione di attività di fornitura di pasti preparati (ca-	
	tering) e altri servizi di ristorazione quali mense;	
	- la gestione di strutture ricettive di tipo alberghiero ed	
	extra alberghiero, quali alberghi, affittacamere, bed and	
	breakfast, case vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;	
	- la gestione di villaggi turistici, residence, colonie marine	
	e montane, alloggi connessi ad attività agricole, aree di cam-	
	peggio e aree attrezzate per camper e roulotte;	
	- il noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di	
	altri beni per uso personale e domestico;	
	- la progettazione, la realizzazione e la gestione di manife-	
	stazioni ed eventi finalizzati alla valorizzazione ed alla	
	promozione del territorio, quali sagre e fiere;	
	- organizzazione di convegni e congressi;	
	- la gestione di strutture turistiche e di interesse culturale	
	quali musei, siti archeologici, siti di interesse naturalisti-	

	co;	
	- la progettazione, la realizzazione e la gestione, anche per	
	conto di enti pubblici e/o privati, di centri di informazione	
	turistica, inclusi infopoint temporanei per singoli eventi;	
	- la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi	
	rivolti ai turisti ed ai visitatori locali, quali itinerari	
	tematici e pacchetti turistici;	
	- la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi	
	di accompagnamento turistico, di attività escursionistica a	
	piedi, a cavallo, in bicicletta e con ogni mezzo idoneo alla	
	fruizione del territorio;	
	- l'organizzazione e la promozione del turismo scolastico,	
	aziendale e sociale;	
	- l'organizzazione di corsi di fotografia naturalistica, atti-	
	vità culturali e sportive ecocompatibili;	
	- il noleggio di autovetture, autoveicoli leggeri, altri mezzi	
	di trasporto terrestri quali motoveicoli, ciclomotori, quad,	
	biciclette, monopattini, etc;	
	- le attività di trasporto terrestre di passeggeri, con mezzi	
	idonei, a fini turistici e ricreativi;	
	- attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, di pro-	
	dotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco e gestione di	
	appositi punti vendita;	
	- esecuzione e/o gestione di progetti finalizzati	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o a ri-	

	schio di esclusione sociale e lavorativa, finanziati da enti	
	pubblici o privati;	
	- esecuzione e/o gestione di progetti comunali per	
	l'occupazione ai sensi della Legge Regionale 11/1988 art. 94 e	
	seguenti;	
	- la progettazione e l'organizzazione di attività lavorative,	
	in raccordo con enti pubblici e privati, volte a coniugare	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla	
	lettera b) della legge 381/91 con servizi riferiti alla soste-	
	nibilità ambientale, al turismo e comunque correlati;	
	- la produzione, trasformazione e commercializzazione di manu-	
	fatti in materiale riciclato;	
	- promuovere l'attività di produzione e trasformazione dei ma-	
	teriali riciclati all'interno degli istituti di pena o peni-	
	tenziari;	
	- la progettazione, la realizzazione e la gestione di corsi di	
	formazione e qualificazione per esaltare le capacità profes-	
	sionali ed organizzative dei soci;	
	- attività di consulenza didattica, scientifica e divulgativa	
	inerente alle attività della società cooperativa e alle compe-	
	tenze dei soci lavoratori.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B)

- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni

concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con

gestioni amministrative separate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coope-

	ative in possesso di determinati requisiti, appositamente au-	
	torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	14) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamen-	
	te all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	

	verso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e ca-	
	pacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei	
	limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo
	11 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio
	inserimento nell'organizzazione aziendale.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
	della sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
	soci cooperatori.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
	sere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	

	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	

	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman-	
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di ammini-	
	strazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestio-	
	ne, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	

visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione	
	in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-	
	ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so-	
	cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	

	ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via de-	
	finitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 del-	
	la L. 142/2001;	
	c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via de-	
	finitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio	
	fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei	
	servizi;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	

	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare	
	al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per	
	adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazio-	
	ne, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	

	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545quiquies, comma 3, del	
	codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	

	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
	dall'approvazione del bilancio.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del con-
	siglio di amministrazione alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere
	d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-
	lamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-
	ce civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille vir-	
	gola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	

rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione

	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati
	dall'Assemblea nella delibera di emissione;
	- i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il
	terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in
	ciascuna Assemblea, qualora, per qualunque motivo, si superi
	tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori
	sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determina-
	to dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attri-
	buiti per legge e il numero di voti da essi portati;
	- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito
	dai soci operatori;
	- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte non potrà
	essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento)
	rispetto a quello stabilito per gli altri soci.
	Oltre che nei casi previsti come inderogabili dalla legge, i
	soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine
	minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emis-
	sione delle quote di emissione delle quote di sovvenzione o di
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è
	fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso
	stesso.
	TITOLO V

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00 (cento vir-	
	gola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun so-	
	cio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	

	salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 01 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
i soci non cooperatori.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 23 (Ristorni)	
Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	

so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;

c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;

e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;

g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) provvede alle modifiche dello statuto;

i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-

	terni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai	

	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia ga-
	rantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni
	prima dell'Assemblea.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'articolo 22.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quin-
	dici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a
	tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti
	gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se
	nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tut-
	tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-
	formato.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci coope-	
	ratori persone giuridiche potranno avere un avere un massimo	
	di 5 (cinque) voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
	lare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	

	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	

	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	

	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti
	con scopo di lucro.
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori
	sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
	esercizio della loro carica.
	Gli Amministratori sono rieleggibili.
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,

	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferi-	
	re agli Amministratori e all’Organo di controllo, se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-	
	mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo	
	che i Consiglieri ed i componenti dell’organo di controllo se	
	nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall’Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	

	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	

	siede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-	
	to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-	
	do della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può	

	essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	

	glieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L’Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale	
	dei conti.	
	Nel caso di nomina dell’Organo di controllo, spetta	
	all’Assemblea definire la sua composizione monocratica o col-	
	legiale. Ad esso, alle condizioni di cui all’art. 2409-bis	
	c.c., è affidato anche l’incarico di revisione legale dei con-	
	ti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l’art. 2477 c.c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui agli artt. artt. 838-bis, 838-ter, 838-	
	quater e 838-quinquies c.p.c., nominati con le modalità di cui	
	al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto	
	l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori

o componenti dell'organo di controllori, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità

della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi

soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompa-

gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma

precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-

golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-

perazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro

250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini

della determinazione del valore della controversia si tiene

conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui

agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il

numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della

Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'art. 838-ter, secondo comma,	
	c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuoce-	
	re alla completezza dell'accertamento o al rispetto del prin-	
	cipio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	

	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	

	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-	

	va:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	In originale firmato:	
	Salvatore Ruiu	
	Valentina Sias	
	Antonella Todde	